

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 27

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STEFANI

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca modificazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio che, nel corso degli anni, ha suscitato non poche perplessità ed ha manifestato evidenti lacune, generate dalle contraddizioni in essa contenute. I problemi della caccia rimasti insoluti chiedono giustizia: cerchiamo di porvi rimedio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 1. La fauna selvatica stanziale è patrimonio indisponibile dei singoli comprensori di caccia provinciali di cui all'articolo 9, commi da 2-*bis* a 2-*septies*, fatta salva la fauna stanziale proveniente da allevamenti ed utilizzata per gare cinofile ed addestramento di cani. La fauna selvatica migratrice è considerata *res nullius* ».

ART. 2.

1. All'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. In ogni provincia è costituito un comprensorio di caccia il cui organismo di gestione è composto da:

a) un rappresentante per ogni associazione venatoria rappresentata sul territorio provinciale;

b) due rappresentanti delle associazioni agricole;

c) un rappresentante delle associazioni protezionistiche;

d) un rappresentante dell'amministrazione provinciale.

2-*ter*. La presidenza dell'organismo di gestione venatoria spetta al rappresentante dell'amministrazione provinciale, coadiuvato da due dei rappresentanti delle associazioni venatorie.

2-*quater*. Tutte le cariche in seno all'organismo di gestione venatoria sono a

titolo gratuito con esclusione del rappresentante della provincia. È previsto il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

2-quinquies. L'organismo di gestione venatoria provinciale ha il compito di programmare i piani di intervento e di prelievo sulla sola selvaggina stanziale.

2-sexies. In ogni regione non può essere costituito un numero di comprensori di caccia superiore al numero delle province in essa comprese.

2-septies. Il finanziamento dei comprensori provinciali di caccia è assicurato dagli introiti derivanti dalle quote di partecipazione versate da ogni cacciatore aderente ad essi. La ricevuta del versamento è parte integrante del tesserino di caccia che è rilasciato gratuitamente dalla regione ».

ART. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 3. Ogni comprensorio provinciale comprende, al suo interno, una superficie non superiore al 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione faunistica o comunque inibito all'attività venatoria ed una superficie non superiore al 5 per cento da destinare a caccia riservata a gestione privata ».

ART. 4.

1. La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

« *b)* da appostamento fisso o da appostamento temporaneo, senza limitazioni temporali e territoriali; ».

ART. 5.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali » sono sostituite dalle seguenti: « provinciali, denominati " comprensori " »;

b) al comma 3, le parole: « , ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, » sono soppresse;

c) il comma 10 è abrogato.

ART. 6.

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli allevatori possono essere autorizzati dalle regioni a gestire, su richiesta, recinti di addestramento inferiori a tre ettari ».

ART. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: « e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio » sono sostituite dalle seguenti: « , delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori residenti nei comuni delle aree interessate ».

ART. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera t) è sostituita dalla seguente:

« t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per

sagre e manifestazioni a carattere gastronomico ad esclusione delle specie comprese nell'articolo 18, comma 1;»;

b) la lettera *bb)* è sostituita dalla seguente:

«*bb)* vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie comprese nell'articolo 18, comma 1;».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001720